

È al Beach Hotel di Montecarlo che gli investigatori intercettano le telefonate tra Attilio Pacifico e il perito del Tribunale di Roma



Al legale verrà sequestrato un documento Per i giudici è la bozza della stesura definitiva poi depositata dai periti nel marzo dell'87

# Una perizia d'ufficio scritta dall'imputato

Ciò che è certo, per quel che qui immediatamente interessa, è che uno tre avvocati che (come risulterà dall'intero corpo di questa motivazione) fungevano da «difensori» occulti di Nino Rovelli prima e dei suoi eredi poi, era in possesso di una bozza della CTU parzialmente diversa dall'originale che sarà poi depositata in Tribunale, con ciò dimostrando che la parte Rovelli «collaborava» alla stesura di un atto «dell'ufficio».

Nel vol. 4 prod. Pm Imi-Sir (documentazione sequestrata a Pacifico) c'è di tutto, centinaia e centinaia di pagine inerenti le principali scadenze della causa civile Imi-Rovelli. Ad una prima lettura, tale documentazione sembra consistere in atti «ufficiali della causa»: copie di sentenze, di atti di citazione, di comparse conclusionali, pareri (peraltro «anonimi») su specifiche questioni etc.

Ma a foglio 18052 ci si imbatte in una ricevuta di un fax che, datato 9-8-1990, viene spedito dal Beach Hotel a certo Dr. Pasquale Musco. Detta ricevuta è spillata ad un «promemoria», datato 9 Febbraio 1990, ove nella prima parte si fanno considerazioni sulla «questione Enimont» mentre la seconda ha per oggetto la causa Imi-Sir allora pendente in appello, consigliere Metta, laddove ancora - come si vedrà - il tema della perizia teneva banco.

Il Beach Hotel (come risulta dalle rubriche telefoniche sequestrate a Pacifico) è uno degli alberghi frequentati dall'imputato a Montecarlo.

Dai tabulati telefonici emergono, poi, nel 1991 (poco dopo la sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello) contatti tra Attilio Pacifico e Pasquale Musco (...). Anche nelle agende di Pacifico il nome Musco ricorre spesso. Il dottor Pasquale Musco è uno dei periti d'ufficio nominati dal Tribunale di Roma nel Marzo 1987 (si allega intestazione della CTU). La conclusione è inevitabile: Pacifico era in rapporti anche con uno dei CTU incaricati - di «valutare» il gruppo Sir. Il dott. Musco, poi, era certamente conosciuto anche da Previti e Acampora atteso che era il curatore del fallimento Caltagirone, causa in cui Previti e Acampora rappresentavano e difendevano la controparte. Si obietterà, da parte della difesa, che a nessun avvocato è vietato intrattenere rapporti con consulenti del Tribunale: tanto più che questo avvocato mai ebbe a ricevere mandato da una delle parti in causa e che questi rapporti sembrano risalire (sulla base degli elementi di cui sopra, senza dimenticare che non vi è però disponibilità di documentazione - tabulati o agende - antecedenti al 1990) a ben tre anni dal deposito in Tribunale dell'elaborato peritale. Obiezioni che il Tribunale potrebbe anche condividere se, da quella vera «miniera» che risulterà essere il citato volume 4, non emergesse un singolare documento: si intende quello che va da fig. 171034 a fig. 171075 e che inizia con questo titolo: «PREMESSE. Criteri di analisi e di valutazione».

Ad un primo sguardo sembrerebbe una semplice copia della CTU depositata in Tribunale nel 1987. Salta, però, subito all'occhio che è un documento «anonimo», privo di data e di firme. Se, avendo un po' di tempo da impiegare, si va a riprendere la CTU «originale» che si trova, come detto, nel volume 27, e si comparano i due testi, ci si troverà di fronte ad una realtà che questo Tribunale, senza alcuna enfasi, fatica a non definire sconvolgente: il documento sequestrato a Pacifico, infatti, non è una copia della CTU (integrale o di anche di una parte sola), ma è una «bozza» della stessa che precede la stesura definitiva: una sua prima versione (come dimostra la presenza, nella bozza, di parte identiche alla versione originale inframazzate da altre modificate) che solo in parte verrà poi letteralmente travasata in quella consegnata al Tribunale. E neppure si dica che è un «riassunto» dell'originale fatto a posteriori: basta leggere anche solo l'incipit della «bozza» per rendersi conto che non è così. E infatti: - come detto alcune parti della

«bozza» sono identiche alla CTU, altre no; l'iter argomentativo e l'oggetto della trattazione sono comunque sempre gli stessi, con problematiche che magari sono espone in posizioni diverse, inframazzate da altre questioni o semplicemente espone - nella CTU - in modo un po' più elegante che nella «bozza»;

- la CTU è strutturata su 20 righe a foglio, la bozza su 25

- la CTU porta i numeri a macchina sul margine superiore al centro, la bozza dei numeri in a penna sempre sul margine superiore ma a destra.

E neppure si dica, magari, che potrebbe essere un documento redatto da consulenti di parte: il secondo periodo della pag. 1 del documento, toglie ogni dubbio in proposito, laddove si afferma che occorrerà fornire «obiettiva risposta» alle antitetiche conclusioni cui sono giunti proprio i consulenti di parte. Basta, d'altronde, mettere a confronto i due testi per rendersi pienamente conto della assoluta certezza di quanto ora evidenziato.

Il Tribunale si limiterà, per motivi di «spazio», a trascrivere integralmente (con testo a fronte) solo poche parti dei due elaborati, a titolo di mero esempio (e le relative parti verranno allegate a questa motivazione). Ma nulla impedisce che un tale lavoro venga esteso agli interi documenti, nel qual caso gli «esempi» aumenterebbero grandemente di numero.

bilanci, al 31.12.1978. Ed in effetti, nel «capitolato di stima sopra richiamato, si fa riferimento ai "bilanci di tutte le società del Gruppo" e i più recenti dei quali erano, appunto, quelli al 31-12-1978 (anche il Ministro VISENTINI, con la lettera 23-6-1979 indirizzata all'Imi, riferiva le richieste rettifiche ai bilanci al 31.12.1978. La data di riferimento di cui trattasi è contrattualmente definita in funzione della verifica ed accertamento, come detto, del "patrimonio netto contabile", positivo o negativo, di ciascuna società (v. art.4, lettera a) e, quindi, della formazione di un "bilancio consolidato" evidenziante il patrimonio netto contabile del "GRUPPO" alla stessa data. Alla medesima data debbono essere riferite le operazioni di eventuale rettifica del patrimonio netto contabile da effettuarsi a norma della successiva lettera c) del ripetuto art.4) della convenzione.

### FOGLIO 100199

Il controllo e l'accertamento dei dati contabili rispetto ai quali eventuali rettifiche di poste per adeguamento ai valori reali si pongono come operazioni ulteriori - costituiscono la base fondamentale nella metodologia delle verifiche ed accertamenti. 5.a.c. - Le norme e i criteri ai quali, secondo il menzionato "capitolato", deve rifarsi la verifica contabile, sono, in ordine graduato, costituite da:

1) "norme fiscali e civili vigenti in Italia", 2) "in subordine dei principi contabili internazionalmente riconosciuti"; 3) in ipotesi di "problemi" nella esecuzione del mandato (e pertanto nella applicazione delle norme e principi sopra enunciati) è previsto il "ricorso a principi di equità e correttezza amministrativa".

5.a.d. Valutazione delle immobilizzazioni - norme fiscali e civili vigenti in Italia.

Mette conto di trattare in modo specifico questo argomento in quanto il dibattito tra i c.c.t. di parte riguarda principalmente la capitalizzazione di interessi passivi, la rivalutazione monetaria dei cespiti e poi anche l'apposizione in bilancio di quota dei contributi statali a fronte di impianti non completati e la capitalizzazione di altri oneri.

### FOGLIO 100375

...esercizio e non anche da quelli relativi ad impianti in costruzione - i soli la cui realizzazione potesse essere sospesa - deve ritenersi che l'intero valore di cui trattasi possa essere assunto a base del calcolo delle plusvalenze sostanziali (non trova applicazione, nella specie, la norma del punto 4) che esclude il conteggio delle plusvalenze relative ad impianti sospesi). Partendo da tale base, i valori sostanziali a suo tempo accertati da First Boston vanno, peraltro, decurtati in relazione alle variazioni certamente intervenute nel periodo intercorso tra l'effettuazione della stima e l'intervento consortile. Tali variazioni possono e debbono essere identificate nella utilizzazione che, in sede di formazione dei bilanci, sia stata effettuata delle plusvalenze a fini di rivalutazione delle immobilizzazioni nel quadro delle disposizioni di legge sulle rivalutazioni...

\*\*\*

### DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO ATTILIO PACIFICO (Documento da confrontare con il testo precedente)

#### FOGLIO 171034

#### PREMESSE Criteri di analisi e valutazione

1.- Preliminarmente alla trattazione analitica dei singoli quesiti ai quali i C.T.U. sono chiamati a fornire risposta a norma dell'ordinanza 8 Ottobre 1996 del Tribunale di Roma, è opportuno procedere ad una individuazione dei "criteri di analisi e valutazione" che dovranno essere adottati in coerenza alle specifiche prescrizioni della ordinanza stessa e, per relationem, delle disposizioni contrattuali di cui questa a sua volta fa riferimento. Ciò consentirà di fornire obiettiva risposta alle prospettazioni che le parti, attraverso i loro consulenti tecnici, hanno fornito e che conducono a risultati la cui radicale divergenza discende non tanto da contrasti su risultanze fattuali, quanto da differenti presupposti e metodologie di valutazione. A tal riguardo occorre in primo luogo osservare che la strada della commessa indagine non è né può essere tracciata sulla base di astratte impostazioni di principio, tutte teoricamente rispettabili quanto oggettivamente opinabili, e ci si è attenuti alla concreta applicazione delle correnti prassi contabili ed amministrative e agli specifici criteri valutativi contrattualmente codificati dalle parti.

#### FOGLIO 100198

#### Aspetti contabili - amministrativi

Il punto temporale di riferimento per la determinazione del "patrimonio netto" contabile è fissato alla data dell'intervento consortile o a quella più prossima possibile. Poiché non risulta siano state formate situazioni patrimoniali ed economiche infrannuali alla data di passaggio delle consegne, la data "più prossima possibile" è quella di chiusura dei

indispensabile per fissare in un momento dato del suo divenire, una realtà certamente mutevole qual è quella di un complesso imprenditoriale - è fissato alla "data dell'intervento consortile o a quella più prossima possibile". Dato che alla esatta data di passaggio delle consegne non furono formate, né sarebbe stato possibile formare per le moltissime società del Gruppo, situazioni patrimoniali ed economiche intermedie, la "data più prossima" è quella di chiusura, al 31-12-1978, dell'esercizio immediatamente precedente. Ed in effetti, nel capitolato di stima sopra richiamato, si fa riferimento ai bilanci delle società, i più recenti dei quali erano appunto quelli al 31/12/1978. La data di riferimento di cui trattasi è contrattualmente definita in funzione della verifica ed accertamento del "patrimonio netto contabile" positivo o negativo di ciascuna società (v.art.4 co. a) e, per l'effetto, della erezione di un bilancio consolidato di gruppo evidenziante il patrimonio netto contabile del gruppo medesimo alla stessa data. Al tempo stesso, alla medesima data di riferimento vengono connesse le operazioni di eventuale rettifica del patrimonio netto contabile da effettuarsi a norma dei successivi commi c) e d) del più volte richiamato art. 4 della Convenzione.

#### FOGLIO 171039

B)- Nella metodologia delle verifiche ed accertamenti, la base fondamentale è costituita, in coerenza del resto ad una costante prassi,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la norma dell' art. 4 che esclude il conteggio delle plusvalenze relative ad impianti la cui realizzazione si sia deciso di sospendere e che tali in effetti siano rimasti. Partendo da tale base i valori sostanziali a suo tempo accertati dalla First Boston peraltro vanno decurtati in relazione alle variazioni certamente intervenute nel periodo intercorso tra la effettuazione della stima e l'intervento consortile. Tali variazioni possono e debbono essere identificate nella utilizzazione che, in sede di formazione dei bilanci, sia stata effettuata delle plusvalenze a fini di rivalutazione delle immobilizzazioni nel quadro delle disposizioni di legge sulle rivalutazioni monetarie operate anche a fini fiscali. Debbono quindi dedursi dal valore iniziale accertato dalla First Boston le rivalutazioni monetarie effettuate in sede di redazione dei bilanci 1977 e 1978, con conseguente deduzione, dal maggior valore accertato dalla First Boston, del complessivo ammontare delle riserve in sospensione di imposta così costituite. Il maggior valore...

\*\*\*

Riesce difficile a questo Tribunale aggiungere qualcosa a commento dei fatti come emergono, nudi e crudi, dal semplice esame comparato dei due documenti. E' assolutamente ovvio che il lavoro dei periti d'ufficio nominati dal Tribunale nel Marzo 1987, non si è svolto in perfetta «autonomia» ma, al contrario, in stretta collaborazione con la parte Rovelli alla quale venivano anticipate con atto scritto (nella ipotesi più benevola) le conclusioni cui stava giungendo il collegio peritale. Ma il Tribunale ritiene provato, nel caso di specie, anche un fatto più grave: ovvero che queste stesse conclusioni siano state concordate - dai periti o anche da alcuni solamente di essi - con una delle parti in causa. Lo dimostra il possesso di un documento anonimo di tal fatta, ancora da approfondire, limare, integrare (se lo scopo era solo quello

<p>partita, attraverso l'art. 14 della Convenzione, una eventuale deroga al secondo comma dell'art. 2331 C.C., non essendo a tal riguardo posto il problema e neppure avendo ragione di porsi.</p>	<p>attraverso l'art. 14 della convenzione, una eventuale deroga al II° comma dell'art. 2331 con. co., non essendo a tal riguardo posto il problema e neppure avendo ragione di porsi.</p>	<p>attraverso l'art. 14 della convenzione, una eventuale deroga al II° comma dell'art. 2331 con. co., non essendo a tal riguardo posto il problema e neppure avendo ragione di porsi.</p>
<p>Sentenza, pag. 38, secondo periodo</p>	<p>Bozza A, pag. 21</p>	<p>Bozza C, pag. 26</p>
<p>Quel che non ha trovato attuazione - avendo il Consorzio oneroso di darvi esecuzione - non è lo svolgimento delle attività di competenza propria e tipica del Consorzio, cioè l'intervento del Gruppo Sir Rumiano, che non è stato verificato, bensì l'adempimento delle specifiche attività economiche passive con gli originari Azionisti ed investitori, a loro volta, a prestazioni di corrispettivo ed a liberazione di garanzia.</p>	<p>Quel che non ha trovato attuazione - avendo il Consorzio oneroso di darvi esecuzione - non è lo svolgimento delle attività di competenza propria e tipica del Consorzio e cioè l'intervento del Gruppo Sir Rumiano, che non è stato verificato, bensì l'adempimento delle specifiche attività economiche passive con gli originari Azionisti ed investitori, a loro volta, a prestazioni di corrispettivo ed a liberazione di garanzia.</p>	<p>Quel che non ha trovato attuazione - avendo il Consorzio oneroso di darvi esecuzione - non è lo svolgimento delle attività di competenza propria e tipica del Consorzio e cioè l'intervento del Gruppo Sir Rumiano, che non è stato verificato, bensì l'adempimento delle specifiche attività economiche passive con gli originari Azionisti ed investitori, a loro volta, a prestazioni di corrispettivo ed a liberazione di garanzia.</p>

#### SENTENZA cap. 33, primo periodo pag. 214 e secondo periodo pag. 244

Devi, a questo punto, esaminare in altra cartella solleva dall'IML secondo il quale, in ogni caso, anche se l'indagine di cui all'art. 4 della convenzione avesse portato ad un risultato tale - come in effetti, è stato egualmente tale risultato avrebbe potuto liquidarsi solo nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6 della convenzione stessa.

#### (Dopo 10 pagine perfettamente uguali)

Può darsi che, anche in presenza di una tempistica ed integrale esecuzione delle misure di rifinanziamento previste nel piano produttivo dall'IML, l'intervento consortile si sarebbe egualmente concluso in perdita per i partecipanti e per i creditori, ma questo, allo stato, costituisce una mera ipotesi, non certamente tale da ridurre la sostanziale rilevanza degli indizi peritale.

#### BOZZA SUL QUANTUM pag. 45 e 55

Devi, a questo punto, esaminare in altra cartella solleva dall'IML secondo il quale, in ogni caso, anche se l'indagine di cui all'art. 4 della convenzione avesse portato ad un risultato tale - come in effetti, è stato egualmente tale risultato avrebbe potuto liquidarsi solo nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6 del contratto 19 luglio 1979.

#### (Dopo 10 pagine perfettamente uguali)

Può darsi che, anche in presenza di una tempistica ed integrale esecuzione delle misure di rifinanziamento previste nel piano IMI, l'intervento consortile si sarebbe egualmente concluso in perdita per i partecipanti e per i creditori, ma questo, allo stato, costituisce una mera ipotesi, non certamente tale da ridurre la sostanziale rilevanza degli indizi peritale.

Il Tribunale ritiene che le parti in causa nella vicenda Rovelli Sir abbiano concordato gli atti con le stesse persone incaricate dai magistrati



\*\*\*

#### CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

#### FOGLIO 100196

#### Criteri di analisi e valutazione

Preliminarmente alla trattazione analitica dei quesiti è opportuno procedere alla individuazione dei "criteri di analisi e valutazione" che dovranno essere adottati in coerenza con le specifiche prescrizioni della ordinanza 8 ottobre 1986 e delle disposizioni contrattuali di riferimento. Occorre in primo luogo, osservare che nell'espletamento dell'incarico si sono evitate le astratte impostazioni di principio, tutte teoricamente rispettabili quanto oggettivamente opinabili, e ci si è attenuti alla concreta applicazione delle correnti prassi contabili ed amministrative e agli specifici criteri valutativi contrattualmente codificati dalle parti.

#### FOGLIO 100198

#### Aspetti contabili - amministrativi

Il punto temporale di riferimento per la determinazione del "patrimonio netto" contabile è fissato alla data dell'intervento consortile o a quella più prossima possibile. Poiché non risulta siano state formate situazioni patrimoniali ed economiche infrannuali alla data di passaggio delle consegne, la data "più prossima possibile" è quella di chiusura dei

Ben si comprende - scrivono i giudici - perché gli eredi Rovelli sborseranno ben 67 miliardi di lire a tre avvocati senza nulla chiedere



si, dal controllo e accertamento di dati contabili, rispetto ai quali eventuali rettifiche di poste per adeguamento ai valori reali, si pongono come operazioni ulteriori. c) - Le norme e i criteri ai quali, secondo il menzionato capitolato, deve rifarsi la verifica contabile, sono, in ordine graduato, costituite da: 1) "norme fiscali e civili vigenti in Italia"; 2) "in subordine dei principi contabili internazionalmente riconosciuti"; 3) in ipotesi di "problemi" nella esecuzione del mandato (e pertanto nella applicazione delle norme e principi sopra enunciati) è previsto il "ricorso a principi di equità e correttezza amministrativa". Accanto a tali prescrizioni di ordine generale - del resto rispondenti alle correnti prassi di verifica contabile - le parti hanno introdotto una previsione convenzionale specifica tendente a sterilizzare, ai fini dell'esercizio del mandato di verifica ed accertamento del patrimonio netto, gli effetti delle "decisioni" di non completare o tenere sospesi impianti in costruzione.

#### FOGLIO 171073

#### (le correzioni sono proprie del testo in atti)

...costruzione - i soli la cui realizzazione potesse essere sospesa - deve ritenersi che l'intero valore di cui trattasi debba potersi assumere a base del calcolo delle plusvalenze sostanziali, non trovando per tale ragione applicazione nella specie

lo di fornire una «anticipazione», che bisogna c'era di redigere una «bozza» di tal genere? ben si poteva - scorrettamente - comunicare oralmente gli esiti); sembrano confermarlo i rapporti esistenti tra il perito Pasquale Musco e l'imputato Pacifico, come sopra evidenziato; lo dimostra, infine, a conferma di uno «stile» e di un «metodo», il fatto che nel famoso vol. 4 vi sono ben altre «bozze» ancor più compromettenti: quelle, cioè, della sentenza da ultimo citata e formalmente redatta da Vittorio Metta. Il Tribunale è certo che sussistano, a carico quanto meno del perito Pasquale Musco, forti elementi per ritenerlo indiziato quale autore, per lo meno, del reato di «abuso di ufficio», se non peggio. Non vengono trasmessi gli atti in quanto si tratterebbe comunque di ipotesi di reato abbondantemente prescritta. Ben si comincia a comprendere, dunque, perché Felice Rovelli e Primarosa Battistella, a risultato definito ottenuto, sborseranno, «senza nulla chiedere» - dicono loro - in ordine ai motivi, ben 67 miliardi di lire a quei tre avvocati romani che, intimi di Nino Rovelli, non sono in possesso di un documento che sia uno, neppure di uno straccio di carta, che possa dimostrare la causale dell'enorme «credito» da essi vantato.

Nell'immediato ben si comprende, invece, perché l'elaborato depositato dai CTU - inquinato da illeciti rapporti con una delle parti - ebbe ad incappare non solo nelle più severe critiche da parte del convenuto Imi (il che rientra nella fisiologia di un processo) ma altresì nelle perplessità di un giudice sicuramente esperto come il Presidente del Tribunale di Roma, Carlo Minniti, chiamato a presiedere la collegiale del 4 Aprile 1989. Un nuovo «ostacolo» che si frappone tra Nino Rovelli e l'esito positivo della causa: ostacolo che - come subito si vedrà - verrà «brillantemente» rimosso.